



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 708

DEL 24 luglio 2018

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da AB & P Engineering s.r.l. – Progetto definitivo ed esecutivo struttura ricettiva (ostello/Albergo) all'interno del Parco della Memoria a Costermano – Unione Montana Baldo – Garda – Caprino Veronese (VR) – CIG: 687461361C - Importo a base d'asta: 208.155,00 euro – S.A. Unione Montana del Baldo – Garda

PREC 147/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 99727 del 10 agosto 2017, presentata da AB & P Engineering s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la mancata esclusione dei primi due concorrenti in graduatoria sebbene avessero omesso di comunicare le informazioni di cui all'articolo 6 del d.m. n. 263/2016;

VISTA la documentazione di gara;

VISTA la documentazione prodotta in atti e la corrispondenza intercorsa tra le parti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 27 giugno 2018;

VISTE le memorie depositate dalle parti;

VISTA, in particolare, la memoria della stazione appaltante dalla quale si evince che la stessa ha inteso non procedere all'esclusione del concorrente «in quanto il mancato e tempestivo aggiornamento dei dati relativi all'organico tecnico dell'operatore economico non risulta configurato nel nostro ordinamento quale causa tassativa di esclusione posto che – a monte – non risultava essere stata effettuata dal concorrente primo classificato una falsa dichiarazione in merito ai requisiti di organico richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, essendo gli stessi confermati anche da successiva verifica mediante l'accesso al casellario informatico tenuto dall'Autorità». La stazione appaltante, dunque, ha ritenuto il presunto mancato aggiornamento dei dati contenuti nel casellario per le società di ingegneria e architettura non riconducibile ad una causa di esclusione, evidenziando altresì che all'esito delle verifiche condotte ha rilevato la conferma di quanto dichiarato in sede di gara, la corretta indicazione nel DGUE dei nominativi relativi ai legali rappresentanti dell'impresa e la presenza di almeno un direttore tecnico previsto come requisito di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ai sensi dell'articolo 3, del d.m. n. 263/2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il d.m. n. 263/2016 all'articolo 6 stabilisce che «I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati: a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione; c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale; d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico»;

CONSIDERATO che lo stesso d.m. n. 263/2016, al successivo articolo 7, sancisce che «I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'ANAC, confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria»;

CONSIDERATO che, con comunicato del Presidente del 22 marzo 2017, è stato chiarito che «l'Autorità sta adeguando i sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento dei dati e, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi, [...] si intendono fornire le seguenti indicazioni. Gli operatori economici tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dell'art. 6 del Decreto vi adempiono mediante iscrizione al "casellario delle società di ingegneria e professionali" utilizzando il modulo allegato, disponibile nell'omonima sezione dell'area Servizi del portale dell'Autorità. Per i Raggruppamenti di cui al punto C) del modulo dell'allegato che non prevedono personalità giuridica, l'obbligo di comunicazione è assolto dalla mandataria o comunque dalla capogruppo»;

CONSIDERATO che dalla lettura delle menzionate disposizioni appare evidente che le comunicazioni all'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del d.m. n. 263/2016 sono finalizzate all'implementazione della banca dati nazionale degli operatori economici per consentire la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'articolo 83;

CONSIDERATO che in tal senso depone anche quanto affermato dall'Autorità nella Determinazione n. 7/2006 del 16 novembre 2006, questa Autorità, recante "*Comunicazioni all'Autorità da parte delle società di ingegneria e professionali ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163*" che sebbene relativa alla normativa previgente, ha chiarito che tale Casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato; posizione confermata anche dalle FAQ pubblicate in merito sul sito;

RITENUTO conseguentemente che la mancata comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 6 del d.m. n. 263/2016, ovvero il mancato aggiornamento delle informazioni inserite nel casellario, non costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara;

RITENUTO pertanto, nel caso di specie, corretto l'operato della stazione appaltante che, in merito alla contestazione dell'istante che richiedeva l'esclusione di concorrenti per mancato aggiornamento delle informazioni sul casellario, ha ritenuto di non accoglierla non costituendo tale circostanza motivo di esclusione dalla gara, anche in ragione della comprovata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei concorrenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mancata comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 6 del d.m. n. 263/2016 o il loro mancato aggiornamento non costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2018

Il segretario Maria Esposito